



Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento, della fornitura, installazione e posa in opera di attrezzature sanitarie e/o tecnologie e di arredi tecnici e d'ufficio con la formula "Chiavi in mano" occorrenti per l'allestimento presso il Polo Biomedico dell'Università degli Studi di Foggia della nuova "Clinica Odontoiatrica Universitaria" e dell'annesso "Centro di Simulazione Odontoiatrica" con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del medesimo Decreto

**ALLEGATO 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO MANUTENZIONE POST
GARANZIA**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento, della fornitura, installazione e posa in opera di attrezzature sanitarie e/o tecnologie con la formula "Chiavi in mano" occorrenti per l'allestimento presso il Polo Biomedico dell'Università degli Studi di Foggia della nuova "Clinica Odontoiatrica Universitaria" e dell'annesso "Centro di Simulazione Odontoiatrica" con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del medesimo Decreto

Sommario

Art. 1	Introduzione.	3
Art. 2	Definizioni.	6
Art. 3	Oggetto della Convenzione.	10
Art. 4	Durata della Convenzione.	13
Art. 5	Direzione tecnica di Commessa e Responsabili del procedimento.	13
Art. 6	Avvio dell'esecuzione dell'Appalto (consegna ed inizio del servizio)	14
Art. 7	Modalità di svolgimento del servizio.	14
Art. 8	Tempi di svolgimento del servizio.	15
Art. 9	Forza maggiore.	18
Art. 10	Manutenzione preventiva.	18
Art. 11	Manutenzione correttiva.	22
Art. 12	Riparazione presso il Centro di assistenza.	23
Art. 13	Parti di ricambio, kit e materiali di consumo.	24
Art. 14	Applicativi della fornitura e altri software: aggiornamenti, sostituzioni (update) e implementazioni.	25
Art.14 bis	Trattamento dati	26
Art. 15	Esclusioni.	26
Art. 16	Verifiche di conformità e Attestati di regolare esecuzione.	27
Art. 17	Relazione sull'attività contrattuale.	27
Art. 18	Documentazione tecnica.	28
Art. 19	Penalità.	30
Art. 20	Danni e Polizza di Assicurazione.	34
Art. 21	Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.	35
Art. 22	Sospensione dei servizi.	35
Art. 23	Corrispettivo contrattuale.	35
Art. 24	Unicità dei canoni e dei prezzi.	36
Art. 25	Modalità di definizione dei canoni e regolamentazione dei canoni da applicare in caso di fuori uso e/o nuove entrate di apparecchiature nel corso del periodo di vigenza contrattuale.	36

Art. 1 Introduzione.

La procedura di gara si propone di assicurare un servizio di manutenzione con standard elevati per le apparecchiature oggetto della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura, installazione e posa in opera delle attrezzature sanitarie e/o tecnologie fornite con la formula "Chiavi in mano" occorrenti per l'allestimento presso il Polo Biomedico dell'Università degli Studi di Foggia della nuova "Clinica Odontoiatrica Universitaria" e dell'annesso "Centro di Simulazione Odontoiatrica Universitaria",

Si ritiene infatti che alcune tipologie di apparecchiature particolarmente complesse da punto di vista tecnologico e/o critiche per le prestazioni erogate e per la sicurezza ed affidabilità di funzionamento in contesti sanitari delicati, debbano essere gestite con livelli di servizio più elevati, maggiore disponibilità temporale e garanzia assoluta di affidabilità e funzionamento, in conformità alle prescrizioni del fabbricante, in modo da garantire di conseguenza la sicurezza del paziente e la corretta erogazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche.

Le apparecchiature oggetto della gara in argomento (Lotto 1 e lotto 2) sono dispositivi medici che possiedono la propria certificazione CE in conformità alle normative in vigore, che prevedono alcuni punti irrinunciabili, tesi a mantenere nel tempo le caratteristiche delle stesse.

In particolare è estremamente importante che il fornitore dei servizi di manutenzione abbia le necessarie conoscenze che devono necessariamente derivare dal fabbricante della apparecchiatura, non necessariamente in maniera diretta ma sicuramente conformi ad esse.

Per quanto riguarda i ricambi, si tiene conto delle recenti interpretazioni della normativa supportate da quanto previsto dall'art. 23 del nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici (MDR 745/2017) che prevede la possibilità di utilizzare ricambi compatibili.

Tuttavia è comunque onere del fornitore assicurarsi che tali ricambi non alterino in alcun modo le caratteristiche originali delle apparecchiature, pertanto il produttore di ricambi compatibili deve effettuare tutte le prove che il produttore effettua normalmente per ottenere la marcatura CE del dispositivo con conseguenti rilevanti oneri e necessità delle conoscenze approfondite della apparecchiatura.

Una possibile alternativa sarebbe l'utilizzo di ricambi originali rigenerati, comunque possibile. Tenuto conto di ciò, si ritiene che comunque l'utilizzo di ricambi originali nuovi porti ad un livello di affidabilità maggiore rispetto ai rigenerati (presumibilmente di minore durata)

e rispetto ai compatibili che, anche se il fornitore fosse in grado di dimostrare la rispondenza ai requisiti minimi, potrebbero comunque far sorgere qualche dubbio sulla totale equivalenza ai fini delle caratteristiche funzionali e di sicurezza delle apparecchiature, vista la non completa conoscenza dei dettagli progettuali delle stesse da parte del costruttore dei ricambi compatibili. Per questi motivi, è prevista la possibilità di utilizzare ricambi originali, rigenerati o compatibili con le precisazioni di cui sopra con una valutazione qualitativa superiore per gli originali nuovi.

Le norme del presente Capitolato Tecnico Prestazionale si applicano al Servizio per la manutenzione delle apparecchiature biomedicali installate presso il Polo Biomedico in oggetto conformemente a quanto offerto in gara.

Il presente appalto di servizi è finanziato con risorse delle Aziende Sanitarie ed è disciplinato dal presente capitolato speciale d'oneri, che contiene le regole fondamentali e i principi generali per l'effettuazione del servizio.

La lista delle apparecchiature oggetto della convenzione è quella offerta dall'aggiudicatario del singolo lotto:

- Lotto 1 – Clinica Odontoiatrica Universitaria
- Lotto 2 – Centro di Simulazione Odontoiatrica Universitaria

In generale si considerano incluse tutte le apparecchiature, parti e accessori facenti parte del sistema elettromedicale o comunque strettamente funzionali ad esso indipendentemente dal produttore/fornitore offerte in gara relativamente al lotto aggiudicato.

L'Impresa dovrà quotare nell'allegato 5 - Schema di offerta economica - allegato alla documentazione di gara, il canone mensile di manutenzione full risk (preventiva e correttiva) per tutte le apparecchiature offerte, preferibilmente quotando le singole parti di ogni sistema identificato come bene padre + n figli; in assenza della quotazione dei beni figli si assumerà che il canone sia stato ricompreso nel bene padre di riferimento.

Poiché è fatto obbligo di coprire tutto il parco macchine offerto, in caso di righe non quotate e non riconducibili ad un bene padre di riferimento, la mancata quotazione potrà essere oggetto di esclusione.

In ogni caso tutti gli accessori collegati alla apparecchiatura, anche se non quotati e/o elencati in offerta si intendono compresi nel servizio e nel canone full risk complessivo della apparecchiatura.

I canoni proposti dovranno essere uniformi a parità di configurazione (la stessa macchina non potrà avere quotazioni diverse in più ubicazioni diverse se è identica).

Poiché in alcuni casi potrebbe succedere che alcune apparecchiature abbiano una configurazione dettagliata ed altre simili siano indicate solo come bene padre, in questi casi sarà possibile indicare anche prezzi diversi del bene padre, intendendosi che quello non dettagliato include tutti gli accessori e figli connessi.

Ad esempio:

Se una apparecchiatura modello A è indicato solo come bene padre ed un altro, sempre modello A è indicato come bene padre, accessorio 1, accessorio 2, stampante, monitor multiparametrico, sarà possibile quotare in questo modo:

Apparecchiatura 1: Modello A - Canone 1000 (saranno inclusi comunque tutti gli accessori)
Apparecchiatura 2: Modello A - Canone 900, accessorio 1 - Canone 40, accessorio 2 - Canone 40,
Stampante - Canone 20, monitor multiparametrico - Canone 0

In definitiva i canoni possono essere diversi purché motivati.

Qualora gli accessori presenti (ad esempio cavi) siano di marca diversa da quella dell'apparecchiatura ed il fornitore non sia in grado di mantenerli, potranno essere sostituiti con altri di analoghe caratteristiche, la sostituzione sarà comunque inclusa in contratto.

Trattandosi di convenzione potranno essere inserite anche altre apparecchiature che nel periodo di vigenza contrattuale dovessero essere aggiunte a seguito di valutazioni delle competenti strutture, i relativi canoni saranno determinati sulla base dei criteri specificati nell'Art. 25.

In fase di emissione dell'ordine il DEC comunicherà all'Impresa concessionaria l'allegato operativo definitivo, riportante le sole apparecchiature approvate, completo di tutte le informazioni necessarie.

Art. 2 Definizioni.

1. Nel quadro del presente capitolato e del contratto s'intendono per:

UNIFG: stazione appaltante concedente il servizio di manutenzione dei beni (apparecchiature biomedicali) oggetto del servizio in contratto

Offerente: ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che depositi l'offerta per l'aggiudicazione del contratto

Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto;

Fornitore: il soggetto scelto in conseguenza della procedura di gara e individuato come aggiudicatario dell'appalto;

Contratto: accordo stipulato tra le parti per il servizio, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante;

Ordinativo di servizio: il documento con il quale l'Unifg manifesta la volontà di utilizzare il Contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti, per le attività oggetto dell'appalto.

Termini: i periodi indicati nel presente capitolato e nel contratto decorrono dalle date indicate, salvo diverse disposizioni, se non è indicato il giorno di inizio e/o per successive integrazioni, il servizio decorre dalla data indicata nell'ordine.

Area Edilizia, Patrimonio e Grandi Attrezzature: Struttura interna dell'Unifg che si occupa delle attività inerenti alla manutenzione e la sicurezza delle apparecchiature biomediche, compresa la supervisione di eventuali attività prestate da ditte terze e la gestione di tutti i dati relativi.

2. Per ciò che concerne i servizi tecnici richiesti, si considerano le seguenti definizioni:

- a. **Materiali di consumo:** si intendono come tali quelle parti a sostituzione periodica (quindi con durata predefinita in termini temporali o di numero di utilizzi) che il personale sanitario sostituisce autonomamente senza l'intervento del tecnico, in conformità al manuale d'uso della apparecchiatura.

Questo tipo di materiali dovranno essere comunque forniti senza ulteriori costi, nei seguenti casi:

1. qualora necessari per il ripristino del corretto funzionamento della apparecchiatura in numero strettamente necessario per permettere il primo utilizzo dopo l'intervento effettuato;
 2. qualora l'intervallo di sostituzione sia uguale o superiore ad 1 anno;
 3. Tutte le lampadine e sorgenti luminose di qualsiasi tipo.
- b. **Manutenzione:** combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un dispositivo medico in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta.
- c. **Manutenzione correttiva (MC):** Manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di una avaria e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire una funzione richiesta.
- d. **Manutenzione preventiva (MP):** Manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti comunque in conformità alle indicazioni del fabbricante e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un dispositivo medico.
- e. **Verifica di sicurezza:** serie di controlli intesi a garantire un livello di sicurezza accettabile, costituito sia da tutti quei controlli visivi dello stato di integrità dell'apparecchiatura che dall'individuazione e misura di uno o più parametri.
- f. **Tarature e Calibrazioni:** operazioni che tendono ad accertare e/o ripristinare l'accuratezza delle misure e/o la precisione dei parametri in conformità alle indicazioni del fabbricante e

delle normative applicabili. Possono includere la necessità di emissione di specifiche certificazioni se previsto e/o richiesto dalla stazione appaltante.

- g. **Sistema elettromedicale:** combinazione di più apparecchi, uno dei quali almeno deve essere un apparecchio elettromedicale ed interconnessi mediante una connessione funzionale o mediante una presa multipla mobile.
- h. **Contratto Full Risk (FR):** contratto di manutenzione comprensivo di tutti gli interventi di manutenzione correttiva che si rendessero necessari e di tutti gli interventi di manutenzione preventiva previsti dal fabbricante. Sono inclusi: parti di ricambio, diritti di chiamata, oneri di trasferta, viaggio ed ogni altra voce o diritto. Sono inoltre compresi tutti i kit e materiali per la manutenzione preventiva mentre sono esclusi i materiali di consumo così come definiti al punto 2a. Per tutti i casi di parti escluse si farà riferimento al preventivo in fase di inoltro della diagnosi, come meglio specificato nell'articolo specifico. Sono comunque inclusi tutti i materiali che non rientrano nella definizione di materiale di consumo di cui al punto 2a.
- i. **Contratto Manutenzione Preventiva (MP):** il contratto con interventi limitati alla sola Manutenzione Preventiva. Sono comprese le parti di ricambio ed i kit per la Manutenzione Preventiva mentre sono esclusi i materiali di consumo così come definiti al punto 2a. Sono comunque inclusi tutti i materiali che non rientrano nella definizione di materiale di consumo di cui al punto 2a.
- j. **Formazione ed Informazione degli operatori:** il processo educativo attraverso il quale trasferire agli operatori, conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti ed alla identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.
- k. **Canone:** corrispettivo economico relativo al servizio oggetto del presente capitolato
- l. **Apparecchio elettromedicale:** apparecchio elettrico, munito di non più di una connessione a una particolare rete di alimentazione destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico o

elettrico col paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rivela un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. L'apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permettere l'uso normale dell'apparecchio.

m. Modifiche agli applicativi installati:

Si distinguono i seguenti casi:

1. **Aggiornare (to update):** l'aggiornamento con una nuova edizione della stessa versione del software, cioè senza aggiungere nuove funzionalità o capacità elaborative al programma ma con la risoluzione di errori o imprecisioni dell'applicativo (Esempio: da versione 2.x a 2.y).
 2. **Promuovere (to upgrade):** la sostituzione di un programma con una nuova versione migliore della precedente, cioè lo stesso applicativo con nuove funzionalità (Esempio: da versione x.2 a y.0)
 3. **Implementare (to implement):** l'installazione o l'attivazione di singole unità del programma, chiamati moduli o pacchetti, che aggiungono allo stesso applicativo nuove capacità elaborative (esempio = modulo o pacchetto per calcolo in 3D).
- n. **Aggiornamenti di sicurezza:** tutti gli aggiornamenti hardware e software necessari a seguito di specifiche indicazioni del fabbricante
- o. **Guasto accidentale:** si intende per guasto accidentale un danno o malfunzionamento della apparecchiatura conseguente ad un evento accidentale (urto, caduta, ecc.) o conseguente ad un utilizzo non corretto da parte degli utilizzatori. Non si intende come tale un guasto dovuto a furto, dolo, o altri eventi non correlati al normale uso.
- p. **Ricambi ed Accessori:** Si intendono come ricambi tutte le parti componenti della apparecchiatura ad eccezione dei materiali di consumo come specificati nell'art. 2a.
In caso di utilizzo di ricambi non originali, questi dovranno essere conformi alle prescrizioni previste nell'art. 23 del Regolamento MDR, l'aggiudicatario si assume quindi la totale responsabilità in merito all'utilizzo.

Si intendono come accessori tutte le parti della apparecchiatura necessarie al suo funzionamento ma distinte da essa (ad esempio cavetti, sonde, ecc.)

Si precisa che entrambe le tipologie sono incluse nel canone qualora se ne presentasse la necessità di sostituzione (non di aggiunta di accessori non presenti in origine).

Nell'ambito della manutenzione ai fini della sostituzione delle parti non funzionanti ricambi ed accessori devono essere trattati allo stesso modo e ove presente la parola ricambi nel presente capitolato, deve intendersi in senso estensivo come ricambi ed accessori.

- q. **Data di End-of-Life:** Poiché con la dizione “End of Life” i vari fornitori intendono stati diversi nell'ambito dei propri processi di manutenzione, si precisa che, **ove scritto di seguito “EOL” oppure “End of Life”, con questo si intende la data (da comunicare in fase di offerta) a partire dalla quale il fornitore del servizio non sarà più in grado di garantire la completa reperibilità dei ricambi e/o quanto necessario per la corretta manutenzione correttiva e preventiva incluse tutte le verifiche necessarie.**

Tale data non coincide necessariamente con quella indicata dal produttore, il fornitore del servizio, dovrà indicare la data a partire dalla quale è lui a non poter più garantire quanto sopra, indipendentemente dal produttore.

A partire da tale data si applicano le disposizioni indicate nell'art. 13

Art. 3 Oggetto della Convenzione.

- a. Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature offerte, per ciascun lotto, dettagliatamente riportate nello schema di offerto proposto in gara dall'aggiudicatario, e eventuali accessori collegati, installate presso la Clinica di Odontoiatria Universitarie ed il Centro di simulazione odontoiatrica universitaria del Polo Biomedico dell'Unifg, da eseguirsi con le modalità previste dalla **formula del contratto Full Risk tutto incluso**. In fase di affidamento del servizio verrà stilato dettaglio riepilogativo delle apparecchiature oggetto della presente concessione.
- b. Nel servizio sono comprese le seguenti prestazioni:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento, della fornitura, installazione e posa in opera di attrezzature sanitarie e/o tecnologie con la formula “Chiavi in mano” occorrenti per l'allestimento presso il Polo Biomedico dell'Università degli Studi di Foggia della nuova “Clinica Odontoiatrica Universitaria” e dell'annesso “Centro di Simulazione Odontoiatrica” con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del medesimo Decreto

- la manutenzione correttiva: sono inclusi tutti gli interventi necessari in numero illimitato e la fornitura di tutti i ricambi necessari con la sola eccezione dei materiali di consumo in senso stretto così come definiti e con le precisazioni indicate nell'art.2a;
- la manutenzione preventiva, con le modalità ed i tempi specificati dalla normativa tecnica di riferimento e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante.
- sono inclusi tutti gli interventi necessari in numero almeno pari a quanto previsto dal fabbricante e la fornitura di tutti i ricambi necessari con la sola eccezione dei materiali di consumo in senso stretto così come definiti e con le precisazioni indicate nell'art.2a;
- in ogni caso, per tutte le attività previste sono comunque inclusi tutti i materiali di ricambio con la sola eccezione dei materiali di consumo in senso stretto così come definiti e con le precisazioni indicate nell'art.2a;
- tarature e calibrazioni così come previsto dal Fabbrikante;
- tarature, calibrazioni e verifiche previste da altre specifiche normative applicabili (ad esempio libretti metrologici, verifiche recipienti a pressione, ecc.);
- aggiornamenti di sicurezza come previsto dal Fabbrikante: si intendono inclusi nel servizio tutti gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati dal Fabbrikante e tutti gli aggiornamenti classificabili come "update", sono esclusi gli altri tipi di aggiornamento a meno che non siano necessari, secondo le indicazioni del fabbricante, per mantenere la corretta funzionalità dell'apparecchiatura (ad esempio sostituzione hardware/software di elementi a causa di obsolescenza dei sistemi operativi), tutti gli aggiornamenti necessari sono da intendersi inclusi nel canone;
- verifiche di sicurezza
- formazione del personale sanitario in merito al corretto utilizzo delle apparecchiature su richiesta delle DEC.

Eventuali servizi e forniture complementari delle prestazioni oggetto dell'appalto (ad es.: guasti accidentali - trasferimenti di apparecchiature in contratto da un reparto all'altro della stessa struttura - riconfigurazioni necessarie per modifiche organizzative della struttura, etc.) potranno essere ordinati previa richiesta di offerta.

c. Danni accidentali

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento, della fornitura, installazione e posa in opera di attrezzature sanitarie e/o tecnologie con la formula "Chiavi in mano" occorrenti per l'allestimento presso il Polo Biomedico dell'Università degli Studi di Foggia della nuova "Clinica Odontoiatrica Universitaria" e dell'annesso "Centro di Simulazione Odontoiatrica" con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del medesimo Decreto

Per quanto riguarda il riconoscimento di danno accidentale (non inclusi in contratto), potrà avvenire solo ed esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

1. segnalazione scritta da parte del concessionario del servizio al DEC, completa delle giustificazioni tecniche del caso e relative documentazioni che dimostrano il non corretto uso e/o il danno accidentale;
2. conferma da parte della struttura dell'avvenuto evento accidentale;
3. in assenza della conferma di cui al punto 2, il concessionario del servizio dovrà giustificare con apposita relazione tecnica, corredata dalla documentazione del caso, il motivo per cui il guasto è necessariamente dovuto ad un evento accidentale e/o cattivo utilizzo;
4. riconoscimento dell'evento da parte delle DEC previo confronto con il concessionario del servizio.

Tutti i casi che non rispettano questo percorso non saranno riconosciuti come accidentali e saranno considerati inclusi nel canone.

Per consentire la normale attività clinica, il concessionario del servizio, su semplice richiesta del DEC sarà comunque tenuta a procedere alla riparazione, anche nelle more della definizione del riconoscimento di evento accidentale e dell'eventuale procedura per il riconoscimento dei costi sostenuti.

In ogni caso per guasti accidentali non sarà riconosciuto il costo del diritto di chiamata, le ore di lavoro/trasferta necessarie per la diagnosi del guasto o altre voci analoghe. I costi riconosciuti fuori contratto riguarderanno quindi la sola manodopera per la riparazione ed i ricambi necessari.

- d. Tutto il Servizio di Assistenza Tecnica dovrà essere erogato in conformità alle norme vigenti in materia e alla regola dell'arte;

- e. Per lo svolgimento del servizio il concessionario dovrà essere in possesso di tutte le informazioni, attrezzature e materiali necessari. Non sarà quindi valida come giustificazione di ritardi e/o inadempienze la mancata fornitura di qualsivoglia bene o servizio da parte dei propri fornitori.

Art. 4 Durata della Convenzione.

La Convenzione dalla data di stipula ha una durata massima di 5 anni con eventuale affidamento disgiunto per singolo anno; i contratti attuativi decorreranno dalla data indicata dal RUP della stazione appaltante in fase di adesione (successiva alla data di stipula della Convenzione) fatta salva la facoltà della concessionaria di risoluzione anticipata, anche parziale, per mutate esigenze tecniche e/o organizzative che non rendessero più necessaria la manutenzione delle apparecchiature oggetto del Contratto.

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice si riserva di prorogare il contratto di fornitura dell'assistenza full risk per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi ai patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Opzione proroga tecnica: la stazione appaltante, in casi eccezionali, si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 5 Direzione tecnica di Commessa e Responsabili del procedimento.

1. Il concessionario del servizio dovrà designare e comunicare il nominativo del soggetto incaricato della responsabilità tecnica e amministrativa dell'appalto nel suo complesso. Avrà funzioni di Direttore Tecnico di Commessa. La Concessionaria potrà chiederne

l'eventuale sostituzione a mezzo di una motivazione scritta.

2. La Stazione Appaltante nominerà per la fase esecutiva del contratto un funzionario in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 6 Avvio dell'esecuzione dell'Appalto (consegna ed inizio del servizio) .

1. L'avvio dell'esecuzione dell'Appalto (consegna del servizio) verrà formalizzato in contraddittorio tra il DEC e l'esecutore dell'Appalto.
2. Per assicurare la continuità del servizio, le attività decorrono comunque dalla data indicata nel contratto attuativo salvo diversi accordi.

Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio.

1. Il concessionario del servizio dovrà eseguire gli interventi previsti dal presente Capitolato, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, la normativa tecnica di riferimento, la legislazione vigente in materia e la buona prassi di lavoro. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte da tecnici specializzati ai sensi delle norme vigenti ed in numero adeguato alla tipologia della prestazione, pena la risoluzione del contratto. La formazione del personale tecnico è giudicata fondamentale per assicurare una corretta manutenzione, effettuata in conformità alle prescrizioni del fabbricante come previsto dalle vigenti normative.
2. Pertanto, pur non escludendo a priori capacità tecniche acquisite con altre modalità, il concessionario del servizio dovrà dimostrare di possedere conoscenze sufficienti per svolgere il servizio, nonché disporre di tutto quanto necessario in termini di informazioni e attrezzature.
3. Il concessionario del servizio è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente

Capitolato esclusivamente sulle apparecchiature oggetto del contratto, compresi tutti gli accessori presenti nessuno escluso.

4. Qualora le apparecchiature oggetto del presente contratto presentino interconnessioni ad altri dispositivi, anche non elettromedicali, mediante connessione elettriche e/o meccaniche, essi dovranno essere considerati a tutti gli effetti sistemi elettromedicali. Pertanto, il sistema nel suo insieme dovrà essere mantenuto, verificato e controllato a regola d'arte, ovvero così come prescritto dalla normativa applicabile.
5. Il concessionario del servizio è tenuto a garantire il pieno e completo svolgimento dell'attività manutentiva senza limiti d'intervento e senza soluzione di continuità.
6. Il concessionario del servizio è tenuto a riconsegnare il bene (o beni), oggetto di intervento manutentivo (correttiva, preventiva, ordinaria, controllo, verifica, taratura, ecc...), al reparto utilizzatore, al termine della prestazione, integro, perfettamente funzionante e sicuro.
7. I ricambi utilizzati dovranno garantire il mantenimento delle caratteristiche originali delle apparecchiature e la conseguente marcatura CE.
8. Gli accessori forniti, ove se ne presentasse la necessità di sostituzione, potranno essere anche prodotti da altri fabbricanti purché siano a loro volta marcati CE come accessorio di dispositivo medico ed esplicitamente dichiarati compatibili nell'ambito della certificazione con l'apparecchiatura a cui sono destinati.

Art. 8 Tempi di svolgimento del servizio.

1. Il concessionario del servizio dovrà garantire sia la presenza di personale tecnico accessibile per la ricezione delle richieste di intervento di assistenza tecnica, sia l'effettuazione degli interventi previsti in contratto **almeno negli orari e giorni sotto riportati:**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per l'affidamento, della fornitura, installazione e posa in opera di attrezzature sanitarie e/o tecnologie con la formula "Chiavi in mano" occorrenti per l'allestimento presso il Polo Biomedico dell'Università degli Studi di Foggia della nuova "Clinica Odontoiatrica Universitaria" e dell'annesso "Centro di Simulazione Odontoiatrica" con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108 comma 2 del medesimo Decreto

- dal lunedì al venerdì, escluso festività infrasettimanali, dalle 8:00 alle 17:00;
 - dovrà comunque essere possibile l'invio delle richieste di intervento via mail in qualsiasi orario ferial e festivo anche notturno, fermo restando che il concessionario prenderà in carico la richiesta nella successiva fascia oraria di cui sopra salvo segnalazioni di urgenza inoltrate anche per altri canali.
2. Le tipologie e i tempi di intervento per quanto riguarda il servizio in appalto dovranno essere i seguenti, salvo diverse indicazioni per alcune apparecchiature/lotti specificate negli allegati operativi:
- il primo intervento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile ed il tempo di ripristino (calcolato dalla richiesta di intervento) deve essere garantito entro 8 ore lavorative, per tutte le apparecchiature. Il calcolo dei suddetti tempi è effettuato solamente in relazione alle fasce orarie standard suddette;
 - non sono previste deroghe allo svolgimento del servizio per i mesi estivi e/o per i periodi di festività. Il servizio deve essere garantito per tutti i dodici mesi dell'anno solare;
 - si precisa che i limiti indicati e le eventuali relative migliorie offerte si riferiscono al singolo intervento e non ad una media;
 - qualora in fase esecutiva non sia possibile rispettare le tempistiche previste, il concessionario del servizio dovrà darne tempestiva comunicazione al DEC che adotterà le necessarie determinazioni, comprendenti eventualmente anche deroghe a dette tempistiche ove ciò sia motivato da oggettive esigenze tecniche ed organizzative. In assenza di tali comunicazioni/accordi con il DEC o suo delegato, i tempi suddetti devono essere rispettati e le eventuali inadempienze daranno luogo alle penali previste;
 - per ogni intervento, anche non risolutivo, dovrà essere consegnato il rapporto di lavoro firmato dal tecnico e dal referente del Reparto assegnatario. Una copia dovrà essere consegnata immediatamente al reparto e una dovrà essere inviata al DEC entro

5 giorni dall'intervento stesso;

- previo accordo ed autorizzazione del DEC le comunicazioni potranno avvenire in forma digitale.
3. Gli interventi dovranno essere concordati telefonicamente o tramite e-mail, con il DEC e/o con il Responsabile del reparto interessato o suo incaricato secondo le disposizioni impartite da DEC.
 4. In ogni caso i tempi di intervento, diagnosi e riparazione dovranno essere i più brevi possibile anche all'interno dei limiti sopra indicati.
 5. Nel caso non fosse possibile garantire il ripristino dell'efficienza dell'apparecchiatura guasta nei tempi previsti nel presente articolo, il concessionario del servizio dovrà fornire, senza ulteriori oneri economici, un apparecchio sostitutivo di equivalenti prestazioni per tutto il periodo occorrente alla riparazione. Tale apparecchio sostitutivo dovrà essere fornito sotto la responsabilità del concessionario per quanto riguarda la sicurezza ed il corretto funzionamento dello stesso; dovranno essere consegnati i manuali d'uso ed effettuata la formazione sul corretto utilizzo se necessario. Qualora per la natura dell'apparecchiatura ciò non sia materialmente possibile, il concessionario dovrà adottare le soluzioni adeguate per garantire comunque il servizio, concordandole con il DEC. Con la fornitura di apparecchiatura sostitutiva si intendono rispettati i termini del servizio e pertanto non verrà dato luogo all'applicazione di penalità.
- L'eventuale muletto sarà restituito al termine del contratto.
6. Nel caso di interventi che prevedano la sostituzione di apparati o parti di essi (es. Monitor, ecc) il concessionario dovrà informare la struttura interessata e il DEC e garantire la sicurezza degli apparati consegnati allegando al rapporto di lavoro idonea documentazione comprovante lo stato di sicurezza dell'intero sistema oggetto dell'intervento manutentivo.

In caso di valori inferiori si applica una penale come indicato nell'art. 19 (Penalità)

Art. 9 Forza maggiore.

1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "*forza maggiore*" si fa riferimento a titolo indicativo a: conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore, che impedisca ad una delle parti contraenti l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, questa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
4. La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento ostativo.

Art. 10 Manutenzione preventiva.

1. **L'attività di Manutenzione preventiva è ritenuta fondamentale per il mantenimento in sicurezza ed efficienza delle apparecchiature.** Il servizio di manutenzione preventiva dovrà essere obbligatoriamente assicurato tramite il numero di visite manutentive secondo le indicazioni fornite dal Fabbricante, la normativa tecnica di riferimento e le buone prassi di lavoro. Il concessionario dovrà definire il cronoprogramma delle visite manutentive previste, opportunamente distribuite nell'arco dell'anno, da svolgersi secondo un Piano di Manutenzione Preventiva (**PMP**). Il PMP dovrà essere compatibile con le attività dei Reparti interessati e sarà onere del Fornitore preavvisarli, concordare le date e ottenere i necessari nulla-osta ove richiesti. Il PMP dovrà contenere anche la descrizione sintetica delle modalità tecnico-operative degli interventi (comprensiva della check list dei controlli, da concordare, se richiesto, con il Responsabile del reparto interessato di concerto con il DEC). Qualora sia presente nelle indicazioni fornite dal Fabbricante e nella normativa tecnica di riferimento, il servizio di manutenzione preventiva dovrà comprendere l'esecuzione di tarature, calibrazioni, controlli funzionali e

qualunque verifica necessaria per assicurare il corretto funzionamento e/o altre necessità dovute a altre normative applicabili. Per eventuali verifiche/tarature che richiedono specifiche certificazioni, se non possedute dal fornitore del servizio, questi dovrà rivolgersi ad altri fornitori accreditati a proprie spese. Tali attività dovranno preferibilmente essere effettuate in concomitanza con le visite di manutenzione preventiva e la documentazione relativa dovrà essere consegnata allegata al rapporto di lavoro della manutenzione preventiva o comunque consegnata con analoghe modalità e tempistiche. **In caso di non effettuazione di una MP da parte del concessionario manutentore, il concedente si riserva la facoltà di interrompere l'utilizzo della apparecchiatura e valutare i danni conseguenti, oltre alle penalità già previste al successivo art. 19 causa non efficienza e/o sicurezza del sistema.**

2. Sia il PMP che la check-list di Manutenzione Ordinaria dovranno essere consegnati al DEC entro un tempo massimo di giorni 30 giorni solari dalla data di attivazione del contratto ed entro il mese di gennaio per le annualità successive.
3. Qualora, per ragioni non dipendenti dalla Stazione Appaltante, il PMP e la check-list non venissero consegnati entro il suddetto termine, verranno applicate le penali previste all'articolo che tratta delle "Penalità". Eventuali e straordinarie modifiche alle scadenze del PMP devono essere concordate con il DEC, che potrà autorizzare tali variazioni sentito, se del caso, anche il Responsabile del reparto assegnatario dei beni o da chi da lui incaricato.
4. Le visite dovranno avere una distribuzione omogenea durante l'anno ed essere eseguite nella data comunicata, salvo diversi accordi con il Responsabile del Reparto Assegnatario ed il DEC, e comunque entro un range di ± 15 (quindici) giorni lavorativi rispetto alla data prevista, salvo diversi accordi con il DEC.
5. Nel caso l'intervento non sia stato svolto per indisponibilità dell'apparecchio per ragioni dipendenti dall'utilizzatore, il concessionario dovrà riprogrammare l'intervento con il reparto e comunicare formalmente al DEC, per lettera o e-mail, l'indisponibilità dell'apparecchiatura e la nuova data concordata. In particolare, il nuovo giorno di effettuazione dovrà essere concordato con il DEC, nonché con il Responsabile del Reparto

ove è collocato l'apparecchio. L'oggettiva impossibilità di accesso al reparto e la conseguente mancata effettuazione di una o più MP sarà riconosciuta all'Impresa concessionaria solo se la questione è stata affrontata previa comunicazione e accordo con il DEC, in caso contrario saranno applicate le penali previste.

6. La periodicità e gli interventi previsti dal presente Capitolato dovranno essere conformi alle indicazioni fornite dal Fabbrikante, la normativa tecnica di riferimento e le buone prassi di lavoro. In ogni caso dovrà essere prevista almeno una manutenzione preventiva all'anno anche nel caso in cui il fabbricante non ne prevedesse nessuna.
7. La chiusura di ogni intervento di manutenzione preventiva dovrà essere effettuata tramite rapporto scritto, compilato come dettagliato all' Art. 18 "Documentazione tecnica", da redigere in doppia copia: le copie del rapporto dovranno essere controfirmate dal Responsabile del Reparto stesso o da chi da lui autorizzato e una copia dovrà essere consegnata immediatamente al Reparto assegnatario dell'apparecchiatura, una copia al DEC entro 5 giorni lavorativi dal ripristino dell'apparecchiatura, salvo diversi accordi con il DEC. Previo accordo ed autorizzazione del DEC le comunicazioni potranno avvenire in forma digitale.
8. Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall'utilizzatore, il concessionario manutentore non eseguisse o non completasse le visite periodiche previste nel PMP secondo le modalità indicate dal presente articolo, verrà posta a carico del concessionario una penale come previsto all'articolo "Penalità". A questo proposito si precisa che in caso di mancata effettuazione di una o più MP, oltre all'applicazione della penale per ritardo (calcolata dalla data prevista fino all'esecuzione successiva o al 31/12 se si tratta dell'ultima annuale), verrà applicata anche una riduzione del canone, per servizi non resi. Il canone sarà quindi ridotto della parte proporzionale alla quota MP, convenzionalmente stimata per contratto Full-Risk nel 35% del canone. (ad esempio: 4 MP previste, 3 effettuate, quota MP 35% = canone ridotto di $\frac{1}{4}$ della quota corrispondente al 35%, oltre all'applicazione di eventuali penali e salvo risarcimento di eventuali danni). Tale riduzione (non classificabile come penale) si applica comunque anche nel caso di MP non effettuata in accordo con il DEC in quanto si tratta di un servizio non reso.

9. Se durante le visite di manutenzione preventiva venisse rilevata la mancanza di condizioni di Sicurezza e di corretto funzionamento dell'apparecchiatura oggetto dell'intervento, il concessionario, oltre che evidenziarlo chiaramente nel rapporto di lavoro, dovrà darne immediata comunicazione all' utilizzatore del Reparto e al DEC ed apporre sull'apparecchio, una chiara indicazione di "fuori uso temporaneo". La comunicazione deve essere effettuata per la via più breve: telefonica, cui deve seguire e-mail, ecc..
10. Non saranno accettate come valide nei rapporti di lavoro descrizioni generiche tipo "Effettuata manutenzione preventiva" e/o cumulative del tipo "Effettuata MP su tutte le apparecchiature in reparto", per ciascuna apparecchiatura dovrà essere rilasciato un rapporto di lavoro con l'indicazione delle attività effettuate. Il mancato rispetto di questo punto equivale a MP non effettuata.
11. Qualora il concessionario, nel corso delle attività di manutenzione, rilevi condizioni ambientali e/o uso inappropriato da parte del personale sanitario, tali da poter inficiare il corretto funzionamento delle apparecchiature è tenuta a segnalarlo prontamente e per scritto al DEC. In mancanza di tali segnalazioni, gli eventuali interventi correttivi necessari saranno compresi nel canone contrattuale. Il concessionario dovrà, se richiesto dal DEC, fornire adeguate istruzioni, al personale utilizzatore, sul corretto utilizzo delle apparecchiature coinvolte, senza alcun onere per la Stazione Appaltante.
12. Qualora durante un intervento di manutenzione preventiva il concessionario rilevi un problema sulla apparecchiatura, dovrà procedere alla riparazione nell'ambito dell'intervento programmato stesso e completarlo lasciando l'apparecchiatura perfettamente funzionante.
13. Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno comprendere tutte le eventuali attività di verifica e controlli di qualità eventualmente previsti dal fabbricante. Con l'esecuzione della MP si intendono eseguite con esito positivo tutti questi eventuali controlli / verifiche, sotto la responsabilità del concessionario.
14. Le verifiche di sicurezza dovranno essere eseguite secondo la pianificazione concordata con il DEC, il numero previsto in offerta e le normative applicabili. A questo proposito

dovrà essere consegnato un piano di verifica, analogamente a quanto previsto per il piano MP, la tolleranza rispetto alla data pianificata è di +/- 15 gg.

15. Su richiesta del DEC il concessionario dovrà supportare eventuali operazioni di spostamento delle apparecchiature fornendo istruzioni da impartire in merito alle corrette procedure e modalità.
16. Su richiesta del DEC il concessionario dovrà supportare tutte le eventuali attività di verifica, ispezioni, accreditamento, ecc. ove necessario, anche con la presenza fisica dei propri tecnici (ad esempio supporto durante le verifiche INAIL dei recipienti a pressione per aprire/chiudere l'apparecchiatura, montare/smontare parti da verificare, ecc..)

Art. 11 Manutenzione correttiva.

1. Gli interventi di manutenzione correttiva verranno richiesti dalla Stazione Appaltante secondo le modalità concordate con il DEC.
2. Gli interventi effettuati su richiesta di strutture non autorizzate non daranno luogo a liquidazione e pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite o ai materiali utilizzati. Il concessionario è quindi tenuto ad accettare richieste solo con le modalità autorizzate dal DEC.
3. Per ogni intervento di manutenzione correttiva, anche non risolutivo, dovrà essere compilato un rapporto di lavoro come dettagliato all'art. 18 "**Documentazione tecnica**", da redigere in doppia copia: le copie del rapporto dovranno essere controfirmate dal Responsabile del Reparto stesso o da chi da lui autorizzato e una copia dovrà essere consegnata immediatamente al Reparto assegnatario dell'apparecchiatura, una copia al DEC entro 5 giorni lavorativi, salvo diversi accordi con il DEC. Previo accordo ed autorizzazione del DEC le comunicazioni potranno avvenire in forma digitale.
4. Tutti gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere conclusi entro i termini definiti all'Art. 8 "**Tempi di svolgimento del servizio**"; superato tale termine verranno applicate le penali specificate all'articolo "Penalità". Eventuali deroghe a quanto sopra

riportato potranno essere autorizzate dal DEC se debitamente motivate.

5. Saranno considerati interventi di manutenzione correttiva solo gli interventi tecnici richiesti dal DEC o secondo le diverse modalità concordate con il DEC.
6. Nel caso in cui la Stazione appaltante eseguisse in proprio, o comunque con consulenza di terzi appositamente incaricati dalla stessa, prove, verifiche o riscontri di qualità (es. verifiche di Fisica Sanitaria su apparecchiature radiografiche, verifiche di Sicurezza, etc) che evidenzino un malfunzionamento dell'apparecchiatura, verrà attivata una chiamata che sarà considerata come manutenzione correttiva.
7. Nel caso si presenti la necessità della sostituzione di materiali/servizi esclusi dal contratto, il concessionario dovrà comunicare tali esigenze in sede di diagnosi per concordare con il DEC i tempi e i modi della sostituzione, in ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 "Esclusioni". Ove necessario, al fine di organizzare i controlli e le verifiche con la Fisica Sanitaria e/o l'Esperto Qualificato e/o l'addetto alla Sicurezza, ecc., il concessionario dovrà comunicare le modalità ed i tempi di sostituzione anche per i casi compresi in contratto.
8. Se durante le visite di manutenzione correttiva venisse rilevata la mancanza di condizioni di Sicurezza non eliminabili nel corso dell'intervento, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'utilizzatore del Reparto e al DEC, ed inoltre dovrà apporre una chiara indicazione di "fuori uso temporaneo". La comunicazione dovrà essere effettuata per la via più breve: telefonica, cui deve seguire e-mail, ecc.

Art. 12 Riparazione presso il Centro di assistenza.

1. Qualora per motivi tecnici si rendesse necessario eseguire l'intervento in un centro/laboratorio tecnico di assistenza, in Italia o all'estero, tutti gli oneri necessari all'intervento, nessuno escluso, saranno a carico del concessionario. In particolare saranno sempre e comunque a carico del concessionario le spese e gli oneri di imballaggio, trasferimento e trasporto dell'apparecchiatura in Italia o all'estero e ritorno e le relative spese di assicurazione. Per la consegna dell'apparecchio la Stazione Appaltante rilascerà

regolare Documento di Trasporto. Per la riconsegna dell'apparecchiatura riparata, o parte di essa, è fatto obbligo all'Impresa concessionaria di formalizzare mediante Documento di Trasporto, da emettersi in conformità alle norme fiscali in vigore. Si ricorda che dovranno essere comunque sempre garantiti i tempi di ripristino o sostituzione indicati all'Art. 8 "Tempi di svolgimento del servizio", per cui per tempi di riparazione superiori a quanto indicato nell'Allegato Operativo, il concessionario dovrà provvedere a fornire idonea apparecchiatura sostitutiva.

2. Il concessionario è tenuto a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un adeguato livello di sicurezza dei dati personali contenuti nelle apparecchiature durante le attività di riparazione presso il centro di assistenza, anche in riferimento al trasferimento e trasporto secondo quanto indicato all'Art.14 bis Trattamento dati
3. In ogni caso l'apparecchiatura riparata e/o eventuali muletti, saranno consegnati in perfetto stato di funzionamento/sicurezza, il concessionario dovrà provvedere in proprio a tutti i controlli necessari sotto la propria responsabilità.
4. Ove per ragioni organizzative ciò si rendesse necessario, il concessionario su richiesta del DEC dovrà rendersi disponibile a organizzare il ritiro e la riconsegna delle apparecchiature a proprio carico direttamente in reparto.

Art. 13 Parti di ricambio, kit e materiali di consumo.

1. Il concessionario si impegna a garantire, per l'intera durata del contratto, la disponibilità di tutte le parti di ricambio necessarie per lo svolgimento del servizio concordato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile il concessionario dovrà fornire gratuitamente un apparecchio sostitutivo con caratteristiche analoghe o superiori a quello inserito in contratto fino alla scadenza della convenzione e dell'eventuale proroga. A tale proposito si precisa che non saranno accettate dichiarazioni di obsolescenza (end of life) trattandosi di apparecchiature di nuova acquisizione.

2. Più precisamente il concessionario dovrà quotare il canone per tutte le apparecchiature inserite nell'elenco di offerta per l'intera durata del contratto e garantire il servizio secondo le modalità di seguito indicate.
3. Le parti di ricambio dovranno essere adeguate a mantenere le caratteristiche originali delle apparecchiature in conformità alle prescrizioni del fabbricante.
4. Qualora per l'esecuzione di interventi manutentivi (correttivi o programmati) si determinino costi non inclusi in contratto (ad esempio danni accidentali accertati o servizi/parti non incluse), il concessionario dovrà avvisare tempestivamente il DEC e concordare le modalità di esecuzione dell'intervento.

Art. 14 Applicativi della fornitura e altri software: aggiornamenti, sostituzioni (update) e implementazioni.

1. Durante tutta la durata del contratto di manutenzione, il concessionario dovrà effettuare, senza costi aggiuntivi, tutti gli aggiornamenti software e hardware emessi (update), distribuiti o diffusi dal Fabbricante in tale periodo, relativamente agli applicativi installati nell'apparecchiatura oggetto del servizio di manutenzione. Gli aggiornamenti dovranno riguardare anche il sistema operativo, i driver e gli altri applicativi installati dal fabbricante sulla postazione di elaborazione durante la procedura di installazione oppure durante implementazioni successive. Il concessionario risponderà di tutti gli eventuali danni derivati dal mancato aggiornamento degli applicativi. Gli aggiornamenti interessati sono quelli di sicurezza e quelli classificabili come "Update" secondo quanto specificato nelle definizioni, mentre non sono inclusi quelli classificabili come "Upgrade" o nuove implementazioni di funzioni non presenti all'origine
2. In tutti i casi, se necessario il concessionario sarà tenuta a fornire la copia aggiornata del manuale d'uso.

Art.14 bis Trattamento dati

Tutte le prestazioni oggetto del servizio e tutti gli interventi di manutenzione effettuati devono essere effettuati nel rispetto delle indicazioni fornite con “ACCORDO PER LA NOMINA DEL SUB-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 28 PAR. 4 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY” e relativi allegati.

Se, nel corso di svolgimento del contratto, dovesse rendersi necessaria la sostituzione delle apparecchiature o dei relativi supporti di memoria, prima di procedere a tale sostituzione, dovranno essere restituiti, se tecnicamente fattibile, su richiesta della Stazione Appaltante Titolare del trattamento tutti i dati eventualmente memorizzati e contestualmente certificare sul rapporto di lavoro l’avvenuta distruzione dei dati in essi eventualmente contenuti come indicato all’Art. 18 “ Documentazione tecnica”.

Se, nel corso di svolgimento del contratto, dovesse rendersi necessaria la fornitura di un muletto prima di procedere al ritiro, dovranno essere restituiti, su richiesta della Stazione Appaltante Titolare del trattamento, tutti i dati eventualmente memorizzati e contestualmente certificare sul rapporto di lavoro l’avvenuta distruzione dei dati in esso eventualmente contenuti come indicato all’Art. 18 “ Documentazione tecnica”.

Se un bene viene messo in fuori uso, il concessionario deve rendersi disponibile, qualora tecnicamente possibile e su richiesta della Stazione appaltante Titolare del trattamento, a recuperare tutti i dati eventualmente memorizzati dalla apparecchiatura e contestualmente rilasciare specifica certificazione di avvenuta distruzione dei dati in essa eventualmente contenuti senza oneri aggiuntivi.

Art. 15 Esclusioni.

Si intendono esclusi dal servizio in Appalto:

- gli interventi conseguenti ad atti di vandalismo, manomissioni, calamità naturali, dolo e colpa grave del personale della Stazione Appaltante;
- uso improprio per modalità o finalità diverse da quelle previste dal fabbricante;

- spostamenti di apparecchiature che comportano lo smontaggio ed il rimontaggio nella nuova collocazione e/o la riconfigurazione purché conseguenti ad una scelta della stazione appaltante e non per motivazioni tecniche dovute alla normale gestione.

Art. 16 Verifiche di conformità e Attestati di regolare esecuzione.

Durante l'esecuzione del contratto, il RUP per la fase esecutiva verifica il rispetto degli adempimenti contrattuali (verifica di conformità in corso di esecuzione), nonché la qualità del servizio svolto. Le verifiche verranno svolte generalmente con **periodicità corrispondente alle scadenze di fatturazione**. Titolare del controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato sarà il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC). Per le verifiche di cui sopra si potrà prescindere dalla presenza in contraddittorio con il concessionario del servizio in quanto, la natura dei controlli non rendono immediatamente contestabile le disfunzioni e le non conformità al Capitolato. In ogni momento, comunque, su iniziativa del DEC o del concessionario, laddove ricorrano motivate ragioni, potrà essere attivato apposito contraddittorio per la chiusura del verbale di verifica.

In caso di contestazione di penali si seguono le modalità previste dalla vigente legislazione, tuttavia, qualora le penali vengano evidenziate e contestate in fase di predisposizione del certificato di regolare esecuzione in corrispondenza dei cicli di fatturazione, la contestazione formale potrà essere preceduta da un confronto con il fornitore per analizzare la sussistenza e le motivazioni delle inadempienze a cui seguirà l'eventuale contestazione formale a termini di legge.

Art. 17 Relazione sull'attività contrattuale.

Entro un mese dal termine di ogni anno contrattuale il concessionario, se richiesto dal DEC, dovrà presentare una Relazione per informare sullo stato ed il livello tecnico-manutentivo raggiunto, sull'evoluzione tecnico-normativa nel frattempo intervenuta, sugli eventuali e necessari interventi che dovranno essere effettuati per evitare rischi, incidenti, infortuni, guasti, e quant'altro sia utile per la gestione delle apparecchiature oltre il periodo considerato. In ogni caso il concessionario dovrà produrre tale relazione, anche in assenza di richiesta, ove vi siano

situazioni in cui il parco apparecchiature non sia in condizioni ottimali di funzionamento e/o in previsione di obsolescenza/end of life.

In caso di mancata richiesta si assume comunque che non ci sia niente da segnalare, sotto la responsabilità del concessionario.

Art. 18 Documentazione tecnica.

1. Per ciascun intervento tecnico dovrà essere redatto, e consegnato al reparto e contestualmente in copia al DEC, un rapporto di lavoro che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - a. N° progressivo riconoscitivo del rapporto di lavoro;
 - b. data, ora, inizio e fine lavoro;
 - c. N° identificativo dell'inventario Tecnologie sanitarie o inventario patrimoniale;
 - d. N° richiesta intervento;
 - e. N° di serie e/o matricola;
 - f. modello e tipologia dell'apparecchio interessato dall'intervento;
 - g. Reparto e ubicazione;
 - h. tipologia, descrizione ed esito del guasto (specificando anche lo stato iniziale della macchina ed eventuale motivazione della necessità di un intervento presso il Centro di Assistenza dell'appaltatore);
 - i. in caso di manutenzione preventiva: n° visita rispetto a quelle previste nell'anno;
 - j. materiali impiegati per la riparazione/intervento (con indicato il relativo codice riportato nel listino del fornitore);
 - k. se l'intervento prevede la sostituzione di supporti di memoria, specifica certificazione di avvenuta distruzione dei dati eventualmente contenuti;
 - l. se l'intervento prevede la sostituzione di una apparecchiatura, specifica certificazione di avvenuta distruzione dei dati eventualmente contenuti nell'apparecchiatura guasta;
 - m. se l'intervento prevede il ritiro di un apparecchio sostitutivo temporaneo, specifica certificazione di distruzione dei dati personali eventualmente contenuti;
 - n. Nome, cognome e firma, leggibili, del tecnico che ha effettuato l'intervento;

- o. Nome, cognome e firma, leggibili, del personale del reparto che ha firmato il rapporto.
 - p. Protocollo utilizzato per l'esecuzione del servizio richiesto (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza, controlli funzionali, etc..) riportante le misure effettuate e i riferimenti normativi
 - q. esito dell'intervento in forma chiara ed esplicita
 - r. dichiarazione che l'intervento è stato eseguito nel rispetto delle norme di sicurezza e secondo le prescrizioni del costruttore e che al termine l'apparecchiatura viene lasciata perfettamente funzionante nelle condizioni originali di funzionalità e sicurezza. **In assenza di tale dichiarazione si assume comunque che tali condizioni siano rispettate sotto la responsabilità del concessionario.**
2. Il rapporto di lavoro rilasciato dall'Impresa concessionaria a conclusione dell'intervento avrà valore di dichiarazione che l'apparecchiatura è funzionante e sicura anche se non espressamente indicato. Con tale dichiarazione si intenderà che l'intervento è stato effettuato "a perfetta regola d'arte" professionale e che non ha alterato le caratteristiche della apparecchiatura ed i parametri di Sicurezza e di prestazione originari.
3. In caso di intervento remoto in teleassistenza, il concessionario dovrà compilare ed inviare al DEC ed al reparto richiedente (e-mail del richiedente riportata nella richiesta), un rapporto di lavoro comprendente tutte le informazioni di cui sopra (ove pertinenti). Ove necessario (attesa riparazione per riprendere l'attività sanitaria o interventi urgenti) è fatto obbligo all'Impresa concessionaria di avvisare il reparto anche per le vie brevi. L'intervento si intende concluso con esito positivo, ove sia chiaramente riportato nel rapporto di lavoro e non vi sia stata nessuna contestazione da parte del reparto nei 3 gg lavorativi successivi.
4. Qualora l'intervento non sia risolutivo, benché l'apparecchiatura possa ancora essere utilizzata in piena sicurezza ma limitata in alcune funzioni, ciò deve essere espressamente dichiarato nel rapporto di lavoro, altrimenti dovrà essere data immediatamente comunicazione al Referente di reparto ed al DEC della non utilizzabilità dell'apparecchio. In quest'ultima circostanza sarà dovere del tecnico del concessionario apporre sull'apparecchio una chiara indicazione di "fuori uso temporaneo". L'assolvimento non corretto o incompleto di quanto sopra indicato comporterà l'applicazione delle relative

penali, come riportate all'articolo relativo alle "Penalità". La parziale, anche se sicura, funzionalità dell'apparecchiatura non determina l'interruzione del conteggio dei tempi ai fini dell'applicazione delle penali salvo sia stata concordata con il DEC tale situazione e da questi autorizzata.

5. Copia del rapporto di lavoro deve essere consegnata al reparto immediatamente dopo la firma da parte del personale sanitario. Una copia deve essere consegnata o inviata al DEC entro 5 gg lavorativi. Previo accordo ed autorizzazione del DEC le comunicazioni potranno avvenire in forma digitale.

Art. 19 Penalità.

1. Per quanto riguarda il calcolo delle penalità, occorre sottolineare che, trattandosi di servizi che possono riguardare un numero elevato di apparecchiature e che le attività possono essere svolte sia nello stesso momento che in tempi diversi a seconda dell'attività stessa (ad esempio una riparazione e contemporaneamente una manutenzione preventiva su un'altra apparecchiatura), occorre definire il concetto di ritardo in modo da non generare ambiguità nel calcolo delle penali stesse. Inoltre, vista la variabilità delle attività stesse e tenendo conto che la penale deve essere correlata con il reale disservizio su una specifica macchina e/o attività, il meccanismo di calcolo è dettagliato di seguito con riferimento alle singole tipologie di disservizi. Nel rispetto del codice degli appalti che fissa come valore massimo delle penali quello del 1,5 % dell'ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo, si definisce come giorno di ritardo generalizzato un giorno in cui una qualsiasi delle attività previste in contratto risulta fuori dai parametri temporali richiesti, si calcola quindi il valore massimo della penale nel periodo di riferimento (tipicamente il trimestre corrispondente al ciclo di fatturazione) come l'1,5 % del valore dell'intero contratto attuativo stipulato dall'azienda, moltiplicato per il numero di giorni di ritardo definiti come sopra. Qualora la penale calcolata come somma dei casi dettagliati come di seguito riportato, dovesse superare questo valore, si applicherà quest'ultimo come massima penale applicabile. Si ritiene opportuno far notare che l'applicazione del giorno di ritardo generalizzato come unico standard di misura (con la penale calcolata come 1,5 % del

contratto attuativo per ogni giorno di ritardo), porterebbe spesso all'applicazione di penali troppo elevate e non commisurate al disservizio, specialmente per contratti di elevato valore complessivo e disservizi su singole macchine magari su servizi non sempre critici anche se temporalmente rilevanti e quindi da sanzionare, si è quindi ritenuto di applicare questo criterio come valore massimo e definire in maniera più puntuale i valori delle penali ritenuti più corretti in relazione ai singoli disservizi ma che risultino al tempo stesso dissuasivi di comportamenti non corretti da parte del fornitore, a questo proposito si ricorda che la premessa stessa di questo tipo di affidamenti si basa sulla necessità di assicurare livelli di servizio più elevati e correlati ai singoli casi e non basati su valori medi e quindi anche le penali si ritiene debbano essere correlate ai singoli disservizi su singoli casi, mantenendo però un tetto massimo in conformità alle prescrizioni del codice.

2. In caso di mancato rispetto delle condizioni del presente capitolato, il concessionario è quindi soggetto all'applicazione delle seguenti penali e/o riduzioni sui canoni (ove indicato eventuali tempistiche i giorni/ore si intendono lavorativi se non diversamente specificato).
3. Il canone della apparecchiatura da prendere come riferimento per i calcoli successivi è il canone annuo del sistema (padre + eventuali figli), in caso di intervento non completato ma con apparecchiatura funzionante (comunque in condizioni di sicurezza) anche se con qualche limitazione, la penale calcolata, è ridotta del 30%.
 - **Tempo di Ripristino con indisponibilità di un apparecchio sostitutivo di equivalenti prestazioni:** 1% al giorno sul canone annuo della singola apparecchiatura a partire dalla scadenza del tempo di ripristino (gravità media: fino a 30 giorni – gravità alta: oltre 30 giorni).
 - **Tempo di Consegna del Rapporto di lavoro:** Euro 10,00 al giorno per ogni rapporto non consegnato nei tempi previsti (gravità bassa).
 - **Tempi di esecuzione Manutenzioni Programmate:** 1 % al giorno sul canone annuo della singola apparecchiatura per ogni manutenzione preventiva eseguita oltre i termini indicati nel PMP, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni e deduzioni che la Concessionaria riterrà applicabili, a seguito di eventuale sospensione del servizio

resosi necessario per la mancata effettuazione dell'attività di MP, o sua effettuazione oltre i tempi previsti.

Inoltre, qualora il ritardo determini una situazione in cui non è più possibile rispettare le periodicità previste, non verrà inoltre corrisposto il costo dell'intervento di manutenzione preventiva calcolato sulla base della percentuale del 35% del canone (ad esempio se sono previste 2 MP, 1 nel primo semestre e 1 nel secondo, e la prima è in ritardo, si applicano le penali suddette, ma se la prima MP è stata effettuata a Ottobre il ritardo comporta che la seconda dovrebbe essere effettuata dopo 2 mesi, quindi si considera non effettuata, si riduce quindi il canone della metà della quota MP indicata); tali riduzioni di canone sono da considerarsi penali. (gravità media: in caso di ritardo – gravità alta: se non viene effettuata all'interno dell'anno di competenza).

- **Mancata presentazione del Piano di Manutenzione Preventiva (PMP):** penale pari al 0,01% dell'importo complessivo contrattuale annuo per ogni giorno di ritardo (gravità media).
- **Personale impiegato non formato come indicato in offerta:** nel caso in cui il concessionario non sia in grado di mettere a disposizione il personale adeguatamente formato, secondo quanto dichiarato in offerta, sarà applicata una penale pari al 1,5 % dell'importo del contratto attuativo moltiplicato per il numero di giorni interessati dalla mancanza (gravità alta), si tenga presente che questa casistica equivale ad un ritardo della durata dell'intero periodo in quanto non sono rispettati i termini contrattuali ed in caso mancanza che si protrae per più di 30 gg potrà essere valutata la risoluzione del contratto per grave inadempienza.
- **Tipologia dei ricambi forniti come indicato in offerta:** nel caso in cui il concessionario non sia in grado di fornire ricambi adeguati che mantengano le caratteristiche originali della apparecchiatura e della tipologia indicata in offerta, sarà applicata una penale pari al 1,5 % dell'importo del contratto attuativo moltiplicato per il numero di giorni interessati dalla mancanza (gravità alta), si tenga presente che questa casistica equivale ad un ritardo della durata dell'intero periodo in quanto non sono rispettati i termini contrattuali ed in caso mancanza che si protrae per più di 30 gg potrà essere valutata la risoluzione del contratto per grave inadempienza
- **Mancata esecuzione delle verifiche di sicurezza:** 0,1 % al giorno sul canone annuo della

singola apparecchiatura per ogni verifica eseguita fuori da periodo definito all'Art. 10, comma 14 (gravità media).

4. Dovrà considerarsi ritardo anche il caso in cui il concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d'appalto. In tal caso si applicheranno all'Impresa concessionaria le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo il caso specificato al punto 19.3 e in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali/riduzioni di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime. Il concessionario prende atto che l'applicazione delle penali/riduzioni previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni del concessionario per cause di forza maggiore od imputabili alla stazione appaltante.
6. Qualora il concessionario non sia in grado di portare a termine una riparazione per incapacità tecnica e/o organizzativa, la stazione appaltante si riserva di provvedere in proprio, addebitando all'Impresa concessionaria i relativi costi maggiorati del 50% a titolo di penale, salvo risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di recidiva per più di 5 volte durante il periodo di vigenza contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempienza.
7. Nel caso in cui siano applicate penali di livello grave in numero superiore a 5 oppure di livello medio in numero superiore a 10 cumulativamente durante il periodo contrattuale, il RUP/DEC potranno valutare la risoluzione del contratto per grave inadempienza. A questo proposito si precisa che si conta 1 caso ogni volta che nella certificazione periodica trimestrale sia contestata una o più penali di livello grave e/o medio.

Art. 20 Danni e Polizza di Assicurazione.

1. Il concessionario risponde di tutti i danni, direttamente ed indirettamente causati a persone e/o cose, connessi e conseguenti all'attività espletata oggetto dell'appalto. Per tale motivo l'aggiudicatario deve produrre, preliminarmente alla firma del contratto, apposita Polizza assicurativa secondo quanto disposto dal capitolato normativo.
2. In caso di sinistro il concessionario dovrà prontamente informare il DEC.
3. In ogni caso si conviene e si precisa che l'appaltatore risponderà per ogni eventuale rischio privo di copertura e delle franchigie previste in polizza.
4. La stipula del contratto assicurativo non esonera in alcun modo l'appaltatore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come da capitolato di gara.
5. Il concessionario, nel caso disponga il trasferimento di un apparecchio o sue parti dal sito di installazione verso altre sedi (laboratori del concessionario o di Altro fornitore), rimane responsabile in toto degli oneri del trasferimento stesso. In particolare dovrà sostenere i costi per il trasferimento stesso e le coperture assicurative che coprano l'intero valore del bene in caso di danneggiamento, smarrimento, furto ecc..
6. Nel caso in cui per la natura dell'apparecchiatura non sia possibile fornire un muletto nei casi previsti, come meglio specificato nell'art. 8, il fornitore, oltre all'applicazione delle relative penali, potrà essere chiamato a risarcire il danno causato dalla mancata disponibilità dell'apparecchiatura per la quale si era impegnato a garantirne la disponibilità fino alla fine della convenzione.
7. Per quanto non specificato si rimanda al capitolato normativo.

Art. 21 Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto.

La Concessionaria si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto. Il servizio decorre comunque dal giorno indicato nell'ordine.

Art. 22 Sospensione dei servizi.

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Concessionario contraente. A questo proposito non saranno accettati, e, di conseguenza sanzionati, ritardi o inadempienze conseguenti a detti contenziosi, il concessionario sarà comunque tenuta ad assicurare il servizio. Eventuali inadempienze amministrative della Stazione Appaltante, daranno eventualmente luogo ad interessi o altro previsto dalle vigenti normative, ma **non autorizzano il concessionario ad interrompere il servizio in nessun caso** che rimane quindi responsabile dell'eventuale mancata effettuazione del servizio e dei conseguenti eventuali danni, nonché soggetta all'applicazione di eventuali penali.
2. Per quanto non specificato si rimanda al capitolato normativo

Art. 23 Corrispettivo contrattuale.

È prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Al fine della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.2-bis del Codice degli Appalti.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla Stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. L'Appaltatore è

responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

Art. 24 Unicità dei canoni e dei prezzi.

Non sono ammissibili canoni e prezzi differenti per forniture e servizi di manutenzione su apparecchiature simili ovunque ubicate sul territorio, a parità di livello di servizio.

Per maggiore chiarezza si veda quanto già indicato nell'art. 1

I canoni unitari per apparecchiatura saranno applicati anche alle apparecchiature del medesimo modello alle quali eventualmente sarà esteso il contratto durante la vigenza dello stesso.

Qualora, durante successive verifiche, dovessero essere riscontrati prezzi differenti per apparecchiature uguali senza giustificato motivo (ad esempio diverse configurazioni), tutti prezzi di apparecchiature uguali saranno rivisti al valore più basso trovato in offerta.

Art. 25 Modalità di definizione dei canoni e regolamentazione dei canoni da applicare in caso di fuori uso e/o nuove entrate di apparecchiature nel corso del periodo di vigenza contrattuale.

Il RUP del contratto, per la definizione dei canoni da applicare in caso di nuove entrate di apparecchiature nel corso della vigenza contrattuale e/o per altre necessità contemplate dal contratto, deve utilizzare il listino di riferimento dei canoni di manutenzione offerto per il lotto di interesse, ai quali verrà applicato lo sconto unico offerto in gara per il lotto di riferimento.

Per l'inserimento in contratto di eventuali apparecchiature simili a quelle presenti in offerta dello stesso produttore e tipologia ma non presenti negli allegati operativi, se successivamente se ne presentasse la necessità, potranno essere inserite con le modalità previste per le modifiche/opzioni ex art.120 D.lgs. n. 36/2023 nel quadro economico dell'appalto.

In caso di inserimenti nel corso del periodo di vigenza contrattuale, il canone decorre dal giorno dell'inserimento e sarà quindi corrisposto in proporzione ai giorni solari di copertura in ciascun ciclo di fatturazione, in caso di fuori uso il canone cessa il giorno della comunicazione da parte della Stazione Appaltante o, se antecedente, dall'effettivo fuori uso, purché la comunicazione sia inviata entro 30 gg dallo stesso e sarà corrisposto in proporzione ai giorni di copertura già trascorsi.

I listini depositati potranno essere sottoposti a revisione con cadenza annuale secondo le modalità indicate nel capitolato normativo.

Allegati:

- Elenchi apparecchiature suddivise per lotti.

**Il Responsabile
Unico del Progetto
Dr. Fabrizio Grimaldi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa